



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Francesco BRUZZONE

Edoardo RIXI.....

Maurizio TORTEROLO.....

Matteo ROSSO.....

Gino GARIBALDI.....

Marco SCAJOLA.....

Franco ROCCA.....

Roberto BAGNASCO.....

Luigi MORGILLO.....

Marco MELGRATI.....

.....

.....

Avente ad oggetto:

“PRELIEVO IN DEROGA DELLE SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) PER LA STAGIONE VENATORIA 2011/2012 ”.

Genova, 29 MARZO 2011

PDD: “PRELIEVO IN DEROGA DELLE SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) PER LA STAGIONE VENATORIA 2011/2012”.

VISTO l’art. 45, comma 4, dello Statuto

VISTO che la Direttiva 79/409/CEE – chiamata “Direttiva Uccelli” – si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio dell’UE, ma prevede che alcune specie possano essere normalmente cacciate (sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 7 marzo 1996 C–118/94, nonché parere della Comunità UE – DG XI trasmesso in data 9.9.1997 allo Stato italiano), nel quadro della legislazione nazionale dei singoli Paesi membri, a seconda del loro reale livello di popolazione, della distribuzione geografica e del loro tasso di riproduzione.

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Unione Europea esplicitamente riconosce la necessità di prevedere deroghe alle misure di conservazione proposte dalla stessa Direttiva, tenendo conto dell’importanza economica, sociale ed anche ricreativa che possono avere talune situazioni particolari.

CONSIDERATO, altresì, che, a tal fine, l’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE prevede esplicitamente che ogni Stato membro dell’Unione europea abbia il diritto, in certe circostanze, di concedere una deroga specifica rispetto alla protezione di una specie selvatica.

ATTESO che, a livello comunitario, il quadro legislativo lascia ampie possibilità d'azione ai singoli Paesi membri, configurando nel prelievo in deroga uno strumento di difesa rispetto a pericoli di carattere ecologico, economico e sanitario, nonché un mezzo di considerazione dei bisogni culturali e tradizionali della collettività europea.

TENUTO CONTO che, la presente proposta di deliberazione è riconducibile al concetto di "sfruttamento giudizioso", ossia ad un impiego misurato dell'esercizio del prelievo venatorio che, se effettuato con le modalità previste nell'allegato al presente atto, non comporta alcuna minaccia per la sopravvivenza delle popolazioni avicole considerate.

CONSIDERATO che, per le ragioni di cui in premessa, si prospetta la necessità di intervenire con la presente proposta di deliberazione

PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare la presente deliberazione, ivi inclusi gli allegati 1, 2, 3 costituenti parte integrante della stessa, in materia di prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409 del 02 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 35 del 31 ottobre 2006 per la stagione venatoria 2011/2012. Tale deliberazione prevede quanto segue:

1. il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano esplicita richiesta all'Amministrazione provinciale di competenza e che risultino in possesso di un apposito timbro di autorizzazione apposto sul tesserino venatorio regionale da parte della Provincia anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini e delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Regione e rilasciate dalle Province anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini.
2. Il numero dei capi prelevati deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Gli autorizzati al prelievo in deroga annotano specie ed abbattimenti negli spazi bianchi del tesserino regionale. Le schede di monitoraggio di cui al comma 1 devono essere riconsegnate a cura del cacciatore direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla Provincia competente anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini, la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta Regionale.
3. le modalità del prelievo per la specie storno (*sturnus vulgaris*) ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006 sono riportate all'allegato 1.
4. le modalità del prelievo della specie fringuello (*fringilla coelebs*) ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006 sono riportate all'allegato 2.
5. le modalità del prelievo della specie frosone (*coccothraustes coccothraustes*) ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006 sono riportate all'allegato 3.
6. Il prelievo annuale complessivo delle specie oggetto di prelievo e lo schema delle schede di monitoraggio, nonché i relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il loro utilizzo sono riportati nell'allegato 3.
7. la vigilanza sull'applicazione della presente deliberazione è affidata agli agenti di Polizia provinciale, al Corpo forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche.
8. Le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile 2012 i dati degli abbattimenti riportati sui tesserini alla Regione che provvederà a sua volta a trasmetterli alle autorità competenti nei modi e tempi previsti dalle normative in vigore.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Allegato 1

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENT O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
STORNO	15	150	18 SETTEMBRE 31 GENNAIO	SI	SI	SI	1-2

Allegato 2

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO O PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENT O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
FRINGUELLO	15	100	02 OTTOBRE 31 DICEMBRE	SI	SI	SI	1-2

Allegato 3

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENTO O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
FROSONE	15	100	02 OTTOBRE 31 DICEMBRE	SI	SI	SI	1-2

Allegato 4

Prelievo annuale consentito in regione Liguria

STORNO	Sturnus vulgaris	n. complessivo capi
FRINGUELLO	Fringilla coelebs	n. complessivo capi
FROSONE	coccothraustes coccothraustes	n. complessivo capi

Schema della scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 79/409 CEE per la stagione venatoria 2011/2012 e relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il suo utilizzo.

SCHEMA DI SCHEDA

La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 79/409/CEE per la stagione venatoria 2011/2012 deve avere le seguenti caratteristiche:

Scheda "madre-figlia", zigrinata a metà pagina, riportante le informazioni contenute nello schema sotto riportato. Devono essere previste nove tipologie di schede ognuna riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando:

Quantità prelevata dal....al....	Tagliando da consegnare entro il.....
Dal 18 settembre al 3 ottobre	5 ottobre 2011
Dal 4 ottobre al 17 ottobre	19 ottobre 2011
Dal 18 ottobre al 31 ottobre	2 novembre 2011
Dal 1 novembre al 14 novembre	16 novembre 2011
Dal 15 novembre al 28 novembre	30 novembre 2011
Dal 29 novembre al 12 dicembre	14 dicembre 2011
Dal 13 dicembre al 26 dicembre	28 dicembre 2011
Dal 27 dicembre al 9 gennaio	11 gennaio 2012
Dal 10 gennaio al 31 gennaio	2 febbraio 2012

Esempio:

- Fronte

Cognome e nome	Cognome e nome
Provincia	Provincia
n. tess. Reg.	n. tess. Reg.
Quantità prelevata dal.....al.....	Quantità prelevata dal.....al.....
Storno (sturnus vulgaris) n. capi.....	Storno (sturnus vulgaris) n. capi.....
Fringuello (fringilla coelebs) n. capi.....	Fringuello (fringilla coelebs) n. capi.....
Frosone (coccothraustes coccothraustes) n. capi.....	Frosone (coccothraustes coccothraustes) n. capi.....

Tagliando da consegnare
entro il

- Retro

Applicazione del regime di deroga ai sensi
della Direttiva n. 79/409/CEE art. 9
comma 1.

Rendiconti (tagliandi)

-----FIRMA (sulla linea tratteggiata)-----

Applicazione del regime di deroga ai sensi
della Direttiva n. 79/409/CEE art. 9
comma 1.

Rendiconti (tagliandi)

Indirizzi applicativi e adempimenti per l'utilizzo delle schede di monitoraggio

A) PROVINCE

- 1) le Province provvedono alla distribuzione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei prelievi in deroga anche tramite gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini. Ad ogni cacciatore richiedente verranno consegnate 9 copie della scheda, ognuna delle quali riportante, sulla pagina a fronte, una delle previste combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando.
- 2) le Province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini, si attrezzano a ricevere i tagliandi relativi alle schede dei rendiconti secondo le scadenze temporali definite nelle medesime schede
- 3) le Province entro i due giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste, comunicano via fax alla competente direzione della Regione Liguria, il numero totale di prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalla lettura dei tagliandi di rendicontazione.

B) CACCIATORI

- 1) i cacciatori interessati ad effettuare i prelievi in deroga per la stagione venatoria 2011/2012, personalmente o per il tramite dell'Associazione venatoria di rappresentanza, richiedono alla provincia competente le nove schede di monitoraggio per la rendicontazione del prelievo effettuato opportunamente vidimate.
- 2) Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nelle nove schede di monitoraggio ricevute, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale.
- 3) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale annotando specie ed abbattimenti negli spazi bianchi dello stesso.
- 4) Il cacciatore, entro ognuno dei nove termini temporali previsti dalla scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi di rendicontazione sommando, per ogni specie, il numero di capi prelevati risultante dal tesserino venatorio e, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie di rappresentanza, provvede alla riconsegna dei tagliandi compilati alla Provincia che ha rilasciato la scheda.
- 5) Il tagliando di rendicontazione che non riporti alcun valore di abbattimento deve essere riconsegnato all'atto della presentazione del primo successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento. Qualora i tagliandi complessivamente non riportino alcun prelievo devono comunque essere consegnati alla provincia entro il 2 febbraio 2012.
- 6) La mancata restituzione del tagliando di rendicontazione entro i termini riportati nei tagliandi medesimi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 49 comma 1 della l.r. n.29/1994.

C) REGIONE LIGURIA

- 1) la Regione Liguria sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalle province, provvede, per il tramite della competente direzione regionale, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale al fine di verificare l'eventuale necessità di emanare provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo.